



## COMUNE DI MONTRESTA - PROVINCIA DI ORISTANO

VIA S.M. DELLA NEVE, N° 2 - 08010 MONTRESTA Telef. 0785 30003 - 0785 30275 Fax 0785 30240  
Partita IVA/Codice fiscale : 83002350912 Sito Internet: [www.comune.montresta.or.it](http://www.comune.montresta.or.it)  
e - mail [tecnico@comune.montresta.or.it](mailto:tecnico@comune.montresta.or.it), PEC [tecnico.montresta@pec.it](mailto:tecnico.montresta@pec.it)

### BANDO PUBBLICO

PER L'ISTITUZIONE DI UN ELENCO APERTO DI OPERATORI ECONOMICI QUALIFICATI PER  
L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA, ARCHITETTURA E INTEGRATIVI SPECIALISTICI DI  
CUI AGLI ARTICOLI 90 e 91 DEL D.LGS. 163/2006 E AGLI ARTICOLI 14, E 252 DEL DPR 207/2010, AI  
SENSI DEGLI ARTICOLI 57, CO. 6, 125, D.LGS. 163/2006 E 267, DPR 207/2010.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

#### VISTI

- il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" (G.U. n. 100 del 2 maggio 2006), e ss.mm.ii., di seguito "Codice";
- il Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010), e ss.mm.ii., di seguito "Regolamento";
- il Decreto Ministeriale 143 del 31 ottobre 2013, "Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura e all'ingegneria", e ss.mm.ii., pubblicato nella GURI n. 298 del 20.12.2013, di seguito DM 143 del 2013;
- il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", e ss.mm.ii., di seguito d.P.R. 445 del 2000;

In esecuzione della propria Determinazione n. 83 del 30.12.2015.

#### RENDE NOTO

che questa Amministrazione intende procedere alla costituzione di un Elenco aperto di operatori economici qualificati, da invitare a presentare offerta per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, anche integrata, di cui, rispettivamente, agli articoli 90 e 91, commi 1 e 2 del Codice e art.14 e 252 del Regolamento.

#### PARTE PRIMA - DISPOSIZIONI GENERALI

##### Articolo 1 - Finalità e ambito oggettivo

1. Il presente bando disciplina la formazione e gestione dell'Elenco aperto di operatori economici qualificati per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura di cui al comma 2 (di seguito "Elenco"), al fine di razionalizzare e semplificare la fase di selezione degli operatori economici da invitare a presentare offerta nel caso di:

- a) **affidamento diretto**, per importi inferiori alla soglia di quarantamila euro di cui all'articolo 125, comma 11, ultimo periodo, del Codice;
- b) **procedura negoziata semplificata**, per importi inferiori a 100.000,00 euro, ai sensi dell'articolo 267 del Regolamento;
- c) **affidamento in economia** degli studi di fattibilità, per importi inferiori alla soglia comunitaria di cui all'articolo 28 del Codice, ai sensi dell'art. 125, comma 9 del Codice medesimo;
- d) **procedure negoziate senza bando**, previste dall'articolo 57, comma 2, lett. a), b) e c) del Codice.

2. La formazione dell'Elenco aperto costituisce "indagine di mercato" cumulativa, secondo le modalità di cui agli articoli 57 comma 6 del Codice e 267 del Regolamento e non dà luogo ad alcuna procedura selettiva paraconcorsuale.

3. L'indagine di mercato per la costituzione dell'Elenco è finalizzata all'individuazione degli operatori economici indicati all'articolo 90, comma 1 lett. d), e), f), f-bis), g) ed h) del Codice, per l'affidamento dei servizi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, delle attività tecnico-amministrative ad essi accessorie, delle attività di supporto al responsabile del procedimento (artt. 91, Codice e 252, Regolamento) nonché dei servizi di verifica (articoli 112, Codice, 48 e segg. Regolamento), di importo stimato inferiore a 100.000,00 Euro, e degli studi di fattibilità (art. 14, Regolamento), di importo stimato inferiore alla soglia comunitaria di cui all'articolo 28 del Codice, ai sensi dell'art. 125, comma 9 del Codice medesimo, con le modalità descritte negli articoli seguenti, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione. Si intendono per "**servizi di ingegneria e architettura**" e servizi integrativi, i servizi di cui al presente comma, unitariamente considerati, tutti ricompresi nell'Allegato IIA, categoria 12, CPC 867 del Codice e nel DM 143 del 2013.

4. E' vietato l'affidamento dei servizi di ingegneria, architettura e servizi integrativi a mezzo di contratti a tempo determinato o altre procedure diverse da quelle previste dal presente codice.

## **Articolo 2 - Principi**

1. Nella utilizzazione dell'Elenco, l'Amministrazione deve osservare i principi generali come declinati nei commi che seguono.

2. In applicazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza, costituisce condizione essenziale per l'affidamento del servizio, il possesso di esperienza pregressa proporzionale e adeguata all'entità ed alla complessità dei servizi di ingegneria e architettura da affidare, valutato con riferimento all'importo dei lavori analoghi a quelli cui si riferiscono i servizi da affidare.

3. In applicazione del principio di rotazione, è vietato, nell'ambito di ciascuna stazione appaltante, l'affidamento di servizi ad operatori che siano stati affidatari di altro servizio, ai sensi del presente bando, nei **sei mesi** precedenti all'invio della lettera di invito, fatto salvo quanto stabilito per i servizi di collaudo dall'articolo 8, comma 4.

4. In applicazione del principio di non discriminazione, è fatto divieto di considerare condizione essenziale, oppure preferenziale, per l'iscrizione in Elenco o per la partecipazione alle selezioni, l'appartenenza a particolari paesi dell'Unione Europea, a particolari regioni italiane, a particolari province, a particolari comuni, oppure il possesso di particolari elementi che comportino l'esclusione di soggetti comunque abilitati a svolgere, nei paesi dell'Unione Europea, prestazioni professionali in materia tecnica.

5. In applicazione del principio di parità di trattamento e libera concorrenza, sono vietate le discriminazioni palesi, a motivo della cittadinanza, così come qualsiasi forma di discriminazione dissimulata che, mediante il ricorso ad altri criteri distintivi, abbia, in pratica, le stesse conseguenze (Sentenza Corte di giustizia C.E. 3 giugno 1992, causa C-360/89). Detto principio ha lo scopo di favorire lo sviluppo di una concorrenza sana ed efficace tra gli Operatori economici che partecipano ad un appalto pubblico, imponendo che tutti gli offerenti dispongano delle stesse possibilità nella formulazione delle offerte e che queste siano soggette alle medesime condizioni per tutti i competitori (sentenza Corte di giustizia C.E. 29 aprile 2004, causa C-496/99). Ne deriva che la procedura deve svolgersi senza consentire che qualcuno dei partecipanti goda di informazioni privilegiate o di condizioni vantaggiose in sede di presentazione dell'offerta. Tutti gli Operatori che partecipano alla procedura devono essere invitati contemporaneamente a presentare le loro offerte e le lettere di invito devono contenere le medesime informazioni in relazione alla prestazione richiesta.

6. In applicazione dei principi di efficienza ed efficacia, può essere considerata condizione di preferenza per la selezione o l'affidamento - ove il servizio da affidare riguardi prestazioni inerenti a più categorie di opere di cui all'articolo 7, Tabelle Z1 e Z2 del DM 143 del 2013 - la presenza, con adeguata esperienza e professionalità, negli elenchi relativi a tutte le categorie di opere interessate. In applicazione dei detti principi - ove il servizio da affidare riguardi più tipologie di prestazioni di cui all'articolo 7, Tabelle Z1 e Z2 del DM 143 del 2013, e non si verifichi la presenza, nei relativi elenchi, di soggetti con adeguata esperienza e professionalità per le distinte prestazioni - **può, inoltre, procedersi ad un affidamento plurimo e congiunto a soggetti scelti separatamente, con le modalità di cui al presente bando, ad ognuno dei quali spetta il corrispettivo per il servizio di propria competenza, tenuto conto dell'importo complessivo a base d'asta.**

## **Articolo 3 - Organizzazione dell'elenco**

1. In applicazione dell'art. 267, comma 3 del Regolamento, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 2, l'Elenco è organizzato secondo fasce di importo.

2. L'iscrizione nell'Elenco è condizione vincolante per l'affidamento dei servizi di cui all'articolo 1.

3. L'Elenco è suddiviso in **sottoelenchi**, secondo la tipologia dei servizi di ingegneria, architettura e servizi integrativi di cui all'art. 1, co. 2 e secondo le seguenti categorie di opere, individuate nell'articolo 7, co. 2 del DM 143/ 2013:

- Edilizia;

- Strutture;

- Impianti;
- Infrastrutture per la mobilità;
- Idraulica;
- Tecnologie della Informazione e della Comunicazione;
- Paesaggio, Ambiente, Naturalizzazione, Agroalimentare, Zootecnica Ruralità, Foreste;
- Territorio e Urbanistica.

4. I servizi di ingegneria e architettura sono codificati nelle seguenti prestazioni, all'interno delle fasi di cui al DM 143 del 2013, articolo 7, rubricato "Specificazione delle prestazioni", Tavola Z-2, recante "Prestazioni e Parametri (Q) di incidenza":

<b>Codifica Elenco</b>	<b>TABELLA TS - TIPOLOGIE DI SERVIZI (Art. 267 e Allegato "O", Regolamento - DM 143/2013)</b>
<b>1</b>	<b>Studi di Fattibilità</b>
<b>2</b>	<b>Progettazione Preliminare, Definitiva, Esecutiva</b>
2.1	Attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione (tra cui la predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio e la redazione grafica elaborati progettuali)
2.2	Prestazioni attinenti alla geologia
2.3	Attività relative alle indagini idrogeologiche
2.4	Attività relative alle indagini geotecniche e sismiche
2.5	Prestazioni attinenti all'agronomia
2.6	Prestazioni attinenti all'archeologia
<b>3</b>	<b>Direzione Lavori, misure e contabilità</b>
3.1	Attività tecnico-amministrative connesse alla Direzione lavori (fra cui, le funzioni di direttore operativo e di ispettore di cantiere)
<b>4</b>	<b>Coordinamento della Sicurezza nelle Fasi di progettazione e di esecuzione</b>
<b>5</b>	<b>Attività di Supporto al Responsabile del Procedimento</b>
5.1	Pratiche per il rilascio del certificato Prevenzione Incendi
5.2	Frazionamenti e Accatastamenti, Pratiche Espropriative
5.3	Rilievi Plano-Altmetrici e Rilievi Topografici
5.4	Servizi relativi a rilievo e restituzione di rilevamenti fotogrammetrici e aerofotogrammetrici
5.6	Rilievi e studi di traffico, di incidentalità, Safety Audit e Safety Review
5.7	Altre attività di supporto al RUP (art. 91, co. 3, Codice)
5.8	Rilevamenti archeologici
<b>6</b>	<b>Studi di Impatto Ambientale e Screening per procedure di Verifica e Valutazione di Impatto Ambientale</b>
<b>7</b>	<b>Servizi di verifica del progetto</b>
<b>8</b>	<b>Collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera e finale o solo finale</b>
<b>9</b>	<b>Collaudo statico</b>
<b>10</b>	<b>Collaudo tecnico-funzionale degli impianti</b>

5. Gli Operatori economici devono iscriversi in Elenco indicando una o più tipologie di servizi una o più categorie di opere (come da Tabella che segue), individuate nella Tavola Z-1, recante "Categoria delle opere - parametro del grado di complessità - classificazione di servizi e corrispondenze", allegata al DM 143 del 2013. Per la classificazione delle prestazioni rese prima dell'entrata in vigore del DM 143 del 2013, si fa riferimento alle corrispondenze con i Tariffari degli ingegneri e architetti (Legge 2.3.1949, n. 143), dei geologi (D.M. 18.11.1971) e degli agronomi (D.M. 232/1991), richiamati nella predetta Tavola Z-1.

<b>cod.</b>	<b>CATEGORIE</b>	<b>ID opere</b>
1	Edilizia	E.01 – E.22
2	Strutture	S.01 – S.06
3	Impianti	IA.01 – IA.04 IB.04 – IB.12
4	Infrastrutture per la mobilità	V.01 – V.03
5	Idraulica	D.01 – D.05
6	Tecnologie della informazione e della comunicazione	T.01 – T.03
7	Paesaggio, Ambiente, Naturalizzazione, Agroalimentare, Zootecnica, Ruralità, Foreste	P.01 – P.06
8	Territorio e Urbanistica	U.01 – U.03

6. Ai sensi dell'articolo 8 del DM 143 del 2013 ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione alle

procedure di affidamento, all'interno delle singole categorie d'opera, riportate nella Tavola Z.1, la classificazione delle prestazioni è stabilita tenendo conto della categoria d'opera e del grado di complessità, fermo restando che gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera, per le sole categorie 1, 2, e 4, come da Determina ANAC n. 4 del 25.02.2015 (G.U. n. 61 del 14.02.2015 punto 4 "Classi, Categorie e tariffe professionali", 2° capoverso)

#### **Articolo 4 - Ambito soggettivo di operatività dell'Elenco**

L'elenco è ad esclusivo uso dell'Amministrazione Comunale di Montresta.

Per finalità di semplificazione amministrativa nonché in attuazione del principio di economia dei mezzi procedurali, possono avvalersi dell'Elenco i comuni facenti parte dell'Unione di Comuni della Planargia e del Montiferru Occidentale, nonché l'Unione di Comuni stessa in qualità di Centrale Unica di Committenza, nei modi e nei tempi stabiliti dalla legge.

#### **Articolo 5 - Soggetti ammessi. Divieti**

1. Sono ammessi a presentare domanda per l'iscrizione nell'Elenco, gli operatori economici di cui all'art. 90, comma 1, lett. d), e), f), f-bis), g) e h) del Codice, di seguito riportati:

##### **Operatori economici con idoneità individuale:**

- liberi professionisti;
- studi associati;
- società di ingegneria, in possesso dei requisiti di cui all'art. 254 del Regolamento;
- società di professionisti, in possesso dei requisiti di cui all'art. 255 del Regolamento;
- consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, di cui all'art. 36 del Codice;
- altre società di persone o società di capitali, che svolgano servizi di ingegneria e architettura (e servizi di verifica, in quanto accreditate come organismi di ispezione di tipo A e di tipo C, come di seguito precisato).
- Consorzi tra cooperative di produzione e lavoro, che svolgano anche servizi di ingegneria e architettura, qualificati per progettazione e costruzione.
- Consorzi tra imprese artigiane, che svolgano anche servizi di ingegneria e architettura, qualificati per progettazione e costruzione.

##### **Operatori economici con idoneità plurima:**

- associazioni temporanee costituite dai soggetti di cui alle lettere d), e), f), f-bis) e h) dell'articolo 90 del Codice, ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 37 del Codice medesimo, in quanto compatibili;
- consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui all'art. 90, comma 1, lett. d), e), f), f-bis) e h) dell'articolo 90 del Codice;
- soggetti che abbiano stipulato il contratto di **GEIE** (Gruppo Europeo di Interesse Economico) ai sensi del d.lgs. 23.07.1991, n. 240.

**Ogni altro prestatore di servizi di ingegneria, architettura e integrativi specialistici** di cui alla categoria 12 dell'allegato IIA del Regolamento, stabilito in altri Stati membri, costituito conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi (c.d. "**operatore estero**"), che potrà configurarsi come operatore economico con soggettività individuale o plurima.

2. Non sono previsti servizi di verifica relativi a lavori di importo pari o superiore a ventimilioni di euro.

3. Non sono previsti servizi di verifica relativi a lavori di importo inferiore a ventimilioni di euro e superiori ad un milione di euro.

4. Per i servizi di verifica relativi a lavori puntuali o misti di importo inferiore a un milione di euro e ai lavori a rete di importo inferiore alla soglia comunitaria possono presentare domanda di iscrizione gli **Organismi di ispezione di tipo A e di tipo C**, accreditati UNI CEI EN ISO/IEC 17020 o i soggetti di cui all'**articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis, g) e h)**, del Codice (esentati, per questa fascia di importo, dal possesso della certificazione di conformità alla norma UNI EN ISO 9001).

5. E' fatto **divieto** di chiedere l'iscrizione nell'elenco sia in forma individuale sia in forma di componente di un consorzio ordinario, GEIE o di un raggruppamento temporaneo, costituendo o costituito, ai sensi dell'art. 37 del Codice ovvero come componente di più di un raggruppamento temporaneo o di più di un consorzio ordinario, ovvero come componente sia di un raggruppamento temporaneo sia di un consorzio.

6. Ai sensi dell'art. 253, commi 1 e 2 del Regolamento, è fatto **divieto** all'operatore di partecipare alla stessa procedura di gara singolarmente e quale componente di associazione temporanea, di società di professionisti, di società di ingegneria, di consorzio stabile (di società di professionisti o di società di ingegneria) e di ogni altro tipo di società nelle quali l'operatore sia amministratore, socio, direttore tecnico, dipendente, consulente su base annua o collaboratore a progetto.

7. Gli eventuali rapporti di collegamento e controllo saranno valutati da ciascuna stazione appaltante in sede di gara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2359 del c.c..

8. Nel caso di richiesta di iscrizione all'Elenco che pervenga da parte di professionista, singolo o associato, devono essere indicati tutti i dipendenti o collaboratori a progetto o consulenti su base annua, se del caso.

9. Nel caso di richiesta di iscrizione all'Elenco che pervenga da parte di società, per le finalità di cui all'art. 253, comma 2, del Regolamento, devono essere indicati tutti gli amministratori, tutti i soci, i direttori tecnici, i dipendenti, i consulenti su base annua o collaboratori a progetto.

10. In ogni caso l'inosservanza del divieto di cui all'articolo 253, commi 1 e 2 del Regolamento, determina la cancellazione dall'Elenco, sia dell'Operatore economico singolo, sia del raggruppamento temporaneo, sia dell'operatore economico nella cui organizzazione il soggetto richiedente ricopra il ruolo di socio, amministratore, dipendente o consulente su base annua o collaboratore a progetto o direttore tecnico.

11. Gli operatori economici stabiliti negli altri Stati aderenti all'Unione Europea, nonché quelli stabiliti nei Paesi firmatari dell'accordo sugli appalti pubblici che figura nell'allegato 4 dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, o in Paesi che, in base ad altre norme di diritto internazionale, o in base ad accordi bilaterali siglati con l'Unione Europea o con l'Italia, consentano la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di reciprocità, sono qualificati alle medesime condizioni richieste alle imprese italiane. Si applica l'articolo 47 del Codice.

12. Le associazioni temporanee, i consorzi ordinari e i GEIE non ancora costituiti possono essere iscritti nell'Elenco, a condizione che, unitamente alla presentazione di tutta la documentazione richiesta, presentino la dichiarazione di impegno a costituirsi formalmente in caso di affidamento di un servizio.

13. Le Associazioni temporanee, consorzi ordinari, GEIE già costituiti possono essere iscritti nell'Elenco a condizione che, unitamente alla documentazione di cui al presente avviso, presentino copia del relativo Atto Costitutivo di Associazione Temporanea (che dovrà essere trasmesso tramite PEC, unitamente all'istanza telematica di cui all'art. 6).

14. Ove il soggetto richiedente sia un consorzio stabile (o un consorzio tra cooperative di produzione e lavoro o un consorzio tra imprese artigiane, qualificato anche per lo svolgimento dei servizi di ingegneria e architettura) tutte le società consorziate indicate come esecutrici devono presentare le dichiarazioni sui requisiti generali di capacità di cui al presente Bando.

## Articolo 6 – Istanza di iscrizione: dichiarazioni

1. In sede di iscrizione nell'Elenco, gli operatori economici compilano l'istanza di iscrizione secondo le modalità di cui all'art. 11, che deve essere sottoscritta: dal **libero professionista**; dal **rappresentante dello Studio Associato** (e sottoscritta da **tutti i soci**); dal **legale rappresentante**, nel caso di società di ingegneria, società di professionisti, società di persone, società di capitali; dal **legale rappresentante del consorzio**, nel caso di consorzi tra cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c), del Codice e 90, comma 1, lett. h) del Codice); dal **legale rappresentante del mandatario/capogruppo** nel caso di costituita / costituenda Associazione Temporanea / Consorzio Ordinario / GEIE, di cui agli articoli 34, comma 1, lett. d), e) ed f) del Codice.

2. Nell'istanza di iscrizione deve essere dichiarata, preliminarmente:

- la forma giuridica di partecipazione;

- la struttura operativa ai sensi dell'art. 90, comma 7 del Codice e dell'art. 263, comma 1, lett. d) del Regolamento, recante i dati personali e professionali dei professionisti tecnici in organico che svolgeranno le prestazioni in caso di affidamento (socio attivo, dipendente, collaboratore a progetto, consulente su base annua), con la precisazione, nel caso di ATP, Consorzi ordinari di concorrenti o GEIE, se siano presenti giovani professionisti;

- i **titoli di studio** posseduto dai componenti della Struttura Operativa (utilizzando la codifica riportata nella Tabella che segue; con l'indicazione dell'equivalente posizione giuridica in caso di operatori provenienti da altri paesi appartenenti alla Unione Europea) e della data di conseguimento:

Codifica	Titoli di studio
T1	Agronomi – Forestali
T2	Architetti (sez. A: architetti senior)
T3	Architetti (sez. B: architetti junior)

<b>T4</b>	Geologi (sez. A: geologi senior)
<b>T5</b>	Geologi (sez. B: geologi junior)
<b>T6</b>	Ingegneri (sez. A: ingegneri senior)
<b>T7</b>	Ingegneri (sez. B: ingegneri junior)
<b>T8</b>	Geometri
<b>T9</b>	Periti Agrari
<b>T10</b>	Periti Industriali
<b>T11</b>	Archeologo
<b>T12</b>	Altro (campo libero)

le tipologie di servizi di ingegneria e architettura e le relative categorie di opera di cui al DM 143/2013 in cui intende iscriversi;

- l'elezione di domicilio.

3. In sede di iscrizione l'operatore economico, ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, rende, altresì, a cura del legale rappresentante, come meglio specificato di seguito, le dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atto notorio, attestanti la propria anagrafica nonché il possesso dei requisiti generali di capacità di cui al comma 7, utilizzando esclusivamente la procedura on line di cui all'articolo 11. Tale dichiarazione deve essere resa:

- dal **libero professionista**;
- dal **rappresentante dello Studio Associato e sottoscritta da tutti i soci**;
- dal **legale rappresentante**, nel caso di società di ingegneria, società di professionisti, società di persone, società di capitali;
- per i **consorzi stabili, consorzi tra cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane**, di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c), del Codice e 90, comma 1, lett. h) del Codice) dal **legale rappresentante del consorzio** e dal **legale rappresentante di ciascuna società consorziata indicata come esecutrice** in sede di iscrizione.
- nel caso di costituita / costituenda Associazione Temporanea / Consorzio Ordinario / GEIE, di cui agli articoli 34, comma 1, lett. d), e) ed f) dell'art. 37 del Codice dal **legale rappresentante del mandatario/capogruppo** e da ciascun **legale rappresentante dei mandanti / consorziati /componenti del GEIE**.

L'anagrafica dell'operatore, reca:

a) I dati identificativi dell'iscrizione nel registro delle imprese della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (C.C.I.A.A.) - (per le imprese con sede in altro Stato è indicato il competente albo o lista ufficiale dello Stato di appartenenza), con indicazione sia dei "soci" di srl / spa, accomandanti, ecc., ai soli fini dell'art. 253, comma 2 del Regolamento, sia dei dati identificativi: di **tutti i soci** di società in nome collettivo; di tutti i **soci accomandatari**, nel caso di società in accomandita semplice; nonché, per ogni altro tipo di società o consorzio: di tutti gli **amministratori muniti di poteri di rappresentanza**; di tutti gli eventuali **procuratori speciali** muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi; del **presidente**; di tutti i **vicepresidenti, institori, direttori tecnici**; del **socio unico persona fisica** ovvero del **socio di maggioranza persona fisica** in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio, anche con riferimento ai cessati dalla carica nell'anno antecedente alla data di iscrizione (**NOTA BENE**: Cons. di Stato, Adunanza Plenaria n. 24/2013: per socio di maggioranza si intende quello che ha la maggioranza relativa delle quote tale da poter bloccare le decisioni e le scelte della società (ad es. ciascuno dei due soci al 50%, o nel caso di tre soci, un socio al 50%).

b) I dati identificativi dell'iscrizione della COOPERATIVA (se tale);

c) I dati identificativi del CONSORZIO di cui all'art. 34, comma 1, lett. b), del Codice (se tale);

d) I dati identificativi dell'Ufficio delle Entrate competente;

e) I dati identificativi della Cancelleria fallimentare competente;

f) I riferimenti al C.C.N.L. cui aderisce l'operatore;

g) l'indicazione delle posizioni previdenziali e assicurative;

h) l'iscrizione presso gli ordini o collegi professionali;

i) i dati identificativi del direttore tecnico (previsto obbligatoriamente solo per le società di ingegneria)

j) i dati identificativi dello Studio Associato

4. Indipendentemente dalla natura giuridica degli Operatori economici, i servizi di ingegneria e architettura di cui al presente Elenco devono essere svolti da professionisti iscritti ai rispettivi ordini o albi o collegi, previsti dai vigenti ordinamenti professionali, in possesso del titolo di studio di cui al comma 2, dei requisiti generali di cui all'art. 38 del Codice nonché dei requisiti speciali previsti nel presente Bando ai sensi e per gli effetti degli artt. 50, 263 e 267 del Regolamento e dei titoli abilitativi richiesti dalla vigente normativa di settore per lo svolgimento della tipologia di servizi per i quali si richiede l'inserimento nell'Elenco.

5. Per i pubblici dipendenti con rapporto di lavoro in regime giuridico di tempo pieno si applica il regime delle incompatibilità e dei divieti di cui agli articoli 11 del D.P.R. 11.7.1980, n. 382, 53 del D.lgs. 165/2001 e 44 della L.R. n. 31/1998.

6. Ai sensi dell'art. 90, comma 4 del Codice, i pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a tempo parziale non possono espletare, nell'ambito territoriale dell'ufficio di appartenenza, incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni se non conseguenti ai rapporti di impiego.

7. L'operatore deve dichiarare:

**A. L'insussistenza delle cause di esclusione di cui al comma 1, lettere a), d), e), f), g), h), i), l) e m), dell'art. 38 del Codice e ss.mm.ii.**, In particolare, l'operatore dichiara:

**I.** di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (art. 38, comma 1, lett. a), Codice). Oppure, in caso di concordato preventivo con continuità aziendale, ex articolo 186-bis, regio decreto 16 marzo 1942, n. 267:

i. di avere depositato il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-*bis* del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e di essere stato autorizzato alla partecipazione a procedure per l'affidamento di contratti pubblici dal Tribunale competente (*inserire riferimenti autorizzazione*). L'autorizzazione dovrà essere inviata tramite PEC, unitamente all'istanza telematica di cui all'art. 6);

*Oppure*

ii. di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-*bis* del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (indicare i riferimenti del decreto del Tribunale. Il decreto dovrà essere inviata tramite PEC, unitamente all'istanza telematica di cui all'art. 6).

**II.** di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della Legge 19 marzo 1990, n. 55 o, altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall'ultima violazione accertata definitivamente e che questa è stata rimossa (art. 38, comma 1, lett. d), Codice);

**III.** di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei Lavori Pubblici (art. 38, comma 1, lett. e), Codice);

**IV.** di non aver commesso, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; e di non aver commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova dalla stazione appaltante (art. 38, comma 1, lett. f), Codice);

**V.** di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato di appartenenza (art. 38, comma 1, lett. g), Codice dei Contratti); si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (art. 38, comma 2, Codice);

**VI.** di non risultare destinatario - nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l'Osservatorio dell'AVCP - di nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento di subappalti (art. 38, comma 1, lett. h), del Codice)

**VII.** di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato di appartenenza (art. 38, comma 1, lett. i), Codice dei Contratti). Si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 (art. 38, comma 2, Codice);

**VIII.** di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99 (per i soggetti giuridici che occupano non più di 15 dipendenti o da 15 a 35 dipendenti ma che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000), **ovvero** di essere in regola con le norme della

Legge 68/99 che disciplinano il lavoro dei disabili, ottemperando agli obblighi di cui all'art. 17 della Legge 68/99 (per i soggetti giuridici che occupano più di 35 dipendenti o che occupano da 15 a 35 dipendenti ma che abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000) (art. 38, comma 1, lett. l, Codice); **ovvero** di non essere tenuto (solo per i datori di lavoro del settore edile) agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99 per quanto concerne il personale di cantiere e gli addetti al trasporto del settore (art. 5, comma 2 legge 68/99 come modificato dall'art. 1, comma 53, legge n. 247 del 2007, poi dall'art. 6, comma 2-ter, legge n. 106 del 2011);

**IX.** di non essere destinatario dell'applicazione della sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), del D. Lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 9.04.2008 n. 81 (art. 38, comma 1, lett. m), Codice);

**B. L'insussistenza del divieto di contrarre con la pubblica amministrazione ex art. 53, co. 16-ter, d. lgs. n. 165/2001 (Anticorruzione):** Dichiarazione sostitutiva concernente l'insussistenza del divieto di contrarre con la pubblica amministrazione di cui all'art. 53, comma 16-ter del d. lgs. n. 165/2001, introdotto dall'art. 1, comma 42 della legge 190/2012. (**NB:** Si fa presente che tale divieto sussiste per gli operatori economici che si siano avvalsi dell'attività lavorativa o professionale di ex dipendenti della pubblica amministrazione, i quali abbiano esercitato, nei confronti dell'operatore medesimo, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del d.lgs. 165/2001, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto).

**C. La eventuale cessazione dalle cariche.** In particolare:

- Dichiarazione in ordine all'insussistenza di soggetti cessati dalla carica ovvero in ordine all'insussistenza nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del Bando di gara, di alcuna delle ipotesi previste dall'art. 38, comma 1, lett. c), del Codice dei Contratti;

Ovvero

- Dichiarazione in ordine alla sussistenza di una delle ipotesi previste dall'art. 38, comma 1, lett. c), del Codice e alla completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata di cui l'operatore economico fornisce dimostrazione, indicando gli atti adottati.

La dissociazione non è necessaria quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

La dichiarazione in ordine alla insussistenza di alcuna delle ipotesi previste dall'art. 38, comma 1, lett. c), del Codice dei Contratti, è resa, con riferimento ai soggetti di seguito indicati, dal **legale rappresentante dell'operatore economico** (come individuato al comma 7 del presente articolo), **per quanto a propria conoscenza** (resta in ogni caso salva l'applicazione dell'art. 178 c.p. e dell'art. 445, comma 2, del c.p.p.):

- nel caso di società in nome collettivo: tutti i soci, tutti i direttori tecnici e tutti gli eventuali procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi;
- nel caso di società in accomandita semplice, tutti i soci accomandatari, tutti i direttori tecnici e tutti gli eventuali procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi;
- nel caso di ogni altro tipo di società o consorzio, tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza (**institori, presidenti e vice-presidenti**), tutti gli eventuali procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi e di tutti i direttori tecnici nonché socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza persona fisica, in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio (CdS, AP, n. 24 del 6.11.2014: per socio di maggioranza si intende quello che ha la maggioranza relativa delle quote tale da poter bloccare le decisioni e le scelte della società (ad es. ciascuno dei due soci al 50%, o nel caso di tre soci, un socio al 50%)).
- nel caso di concorrenti costituiti da operatori economici riuniti o associati o da riunirsi o associarsi/consorzio ordinario/GEIE, tutti i medesimi soggetti di cui sopra che figurano nella compagine di ciascun operatore che costituisce o che costituirà l'associazione o il consorzio.
- nel caso di i consorzi di cooperative, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c) e all'art. 90, comma 1, lett. h) del Codice dei Contratti, tutti i medesimi soggetti di cui sopra che figurano nella compagine del consorzio nonché delle consorziate indicate quali esecutrici dell'appalto.

La dichiarazione non è richiesta al libero professionista e allo studio associato.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le suddette dichiarazioni -riferite agli amministratori e ai direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente alla data di iscrizione in elenco – sono rese dal legale rappresentante, **per quanto a propria conoscenza** - mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con indicazione nominativa dei soggetti per i quali la dichiarazione è rilasciata.

Si precisa che il dichiarante deve indicare ogni eventuale sentenza di condanna passata in giudicato, decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. **anche nel caso in cui sia intervenuto il “beneficio della non menzione”**. Ai fini del comma 1, lettera c) dell'articolo 38, l'operatore economico non è tenuto ad indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione (art. 38, comma 2, Codice dei Contratti).

#### **D. Trattamento dati**

Dichiarazione in ordine all'informativa, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

8. Ciascuno dei soggetti di seguito indicati – come da dichiarazione concernente l'**anagrafica dell'operatore** di cui al comma 2 - deve rendere ai sensi del d.P.R. 445 del 2000, le **dichiarazioni personali** concernenti l'assenza delle condizioni ostative alla partecipazione agli appalti pubblici previste dagli articoli 6 e 67 del D. Lgs. 06.09.2011, n. 159, nonché dall'articolo 38, comma 1, lettere b), c) ed m-ter), del Codice: libero professionista; tutti i soci dello studio associato; tutti i soci di società in nome collettivo; tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice; nonché, per ogni altro tipo di società o consorzio: tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza; tutti gli eventuali procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi; presidente; tutti i vicepresidenti, institori, direttori tecnici; socio unico persona fisica ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci. per socio di maggioranza si intende quello che ha la maggioranza relativa delle quote tale da poter bloccare le decisioni e le scelte della società (ad es. ciascuno dei due soci al 50%, o nel caso di tre soci, un socio al 50%).

## **PARTE SECONDA – FASCE DI IMPORTO E REQUISITI SPECIALI**

### **Articolo 7 – Requisiti speciali**

1. Gli operatori economici richiedenti l'iscrizione in Elenco dichiarano il possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 8, 9 e 10 del presente Bando, secondo quanto stabilito dagli artt. 50 e 236 del Regolamento nonché dall'art. 42 del Codice, nei limiti stabiliti dall'art. 267 del Regolamento, e compilano la relativa **Scheda Tecnica professionale**, recante la specificazione dei servizi di ingegneria e architettura, degli studi di fattibilità e dei servizi di verifica svolti negli **ultimi dieci anni** antecedenti alla data di pubblicazione del presente avviso, secondo la codifica indicata nell'articolo 3. Nella Scheda Tecnica Professionale, in ogni riga, per ogni singolo lavoro deve essere indicata:

- la “*Natura del servizio tecnico*” espletato (utilizzando la codifica di cui all'articolo 3, comma 4);
- il titolo dell'intervento
- la committenza (denominazione);
- la relativa categoria dell'opera ai sensi del DM n. 143 del 2013 (art. 3, comma 2);
- l'importo dei lavori;
- l'importo dei servizi;
- la quota parte, in caso di ATP;
- il periodo di esecuzione: data di inizio e fine servizio;
- la data di approvazione e verifica (solo per i progetti);
- la data di inizio e conclusione del servizio;
- la percentuale nel decennio.

2. Gli operatori dovranno, inoltre, specificare se l'attività sia stata svolta con piena titolarità ovvero in qualità di co-prestatore (in caso di ATP, comportante un frazionamento dell'importo dei lavori commisurato al numero dei co-prestatori).

## Articolo 8 - Fasce di importo. Servizi di cui agli artt. 91, Codice e 252, Regolamento. Requisiti speciali

1. In applicazione dei principi di cui all'articolo 2, nell'ambito dei servizi di ingegneria e architettura di cui agli artt. 91 del Codice e 252 del Regolamento, sono individuate le tre seguenti fasce di importo:

<b>Prima Fascia</b>	Servizi di importo inferiore alla soglia di 40.000,00 euro di cui all'art 125, comma 11, 2° periodo del Codice.
<b>Seconda Fascia</b>	Servizi di importo pari o superiore alla soglia di 40.000,00 euro di cui all'art. 125, comma 11, 2° periodo del Codice e fino alla soglia di 60.000,00 euro.
<b>Terza Fascia</b>	Servizi di importo superiore alla soglia di 60.000,00 euro e inferiore alla soglia di 100.000,00 euro, di cui all'art. 267, Regolamento.

2. Per la selezione nella Prima Fascia, relativa ai servizi di importo inferiore alla soglia di 40.000,00 euro di cui all'articolo 125, comma 11, 2° periodo del Codice, è condizione sufficiente l'iscrizione ai rispettivi Ordini o Albi o Collegi professionali, oltre alle eventuali ulteriori abilitazioni prescritte da specifiche disposizioni di legge. I soggetti richiedenti l'iscrizione presentano, a tal fine, il curriculum dei professionisti, redatto sotto forma di autocertificazione, ai sensi del DPR 445/2000.

3. Per le selezioni nella Seconda e Terza Fascia, è richiesto, oltre all'iscrizione ai rispettivi Ordini o Albi o Collegi professionali e alle eventuali ulteriori abilitazioni prescritte da specifiche disposizioni di legge, il possesso di esperienza pregressa proporzionale e adeguata, in applicazione dei principi di cui all'articolo 2, valutata, ai sensi dell'articolo 267, comma 3, ultimo periodo, del Regolamento, in base all'importo e categoria delle opere nonché alla natura e alla complessità delle attività da svolgere. Agli Operatori è, pertanto, richiesto un **requisito minimo**, come di seguito precisato, relativo alla somma di tutti i lavori, appartenenti ad ognuna delle categorie di opere in cui è suddiviso l'elenco:

- a) **seconda fascia:** aver svolto - negli ultimi dieci anni - servizi, di cui agli articoli 91 del Codice e 252 del Regolamento, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle categorie di opere cui si riferiscono i servizi da affidare, individuati sulla base delle classificazioni contenute nel DM 143 del 2013, per un importo globale per ogni categoria di opere almeno pari al **cinquanta per cento** dell'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle categorie di opere.
- b) **terza fascia:** aver svolto - negli ultimi dieci anni - servizi, di cui all'articolo 252 del Regolamento e 91 del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle categorie di opere cui si riferiscono i servizi da affidare, individuati sulla base delle classificazioni contenute nel DM 143 del 2013, per un importo globale per ogni categoria di opere almeno pari all'**ottanta per cento** dell'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle categorie di opere.

4. Per l'affidamento dei **servizi di collaudo** indipendentemente dalla natura giuridica dell'operatore economico che richiede l'iscrizione, oltre al possesso dei requisiti speciali, richiesti per l'intervento da collaudare, ai sensi del presente articolo, è necessario aver conseguito il titolo professionale di cui all'articolo 216, commi 3, 4, 5 e 6 del Regolamento:

- a) da **almeno dieci anni** per il collaudo di lavori di importo pari o superiore a 5.000.000 di euro;
- b) da **almeno cinque anni** per il collaudo di lavori di importo inferiore a 5.000.000 di euro.

5. Per il conferimento del servizio di collaudo statico, ai sensi dell'articolo 67, comma 2 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", è richiesta l'iscrizione all'Ordine professionale degli ingegneri o architetti da almeno dieci anni.

6. Ai sensi dell'articolo 216, comma 10 del Regolamento, il soggetto esterno che sia stato affidatario di un collaudo in corso d'opera da una stazione appaltante, non può essere incaricato dalla medesima di un nuovo collaudo se non siano trascorsi **almeno sei mesi** dalla chiusura delle operazioni del precedente collaudo. Per i collaudi non in corso d'opera il divieto è stabilito in **un anno**.

## Articolo 9 - Servizi di verifica. Requisiti speciali

1. L'affidamento dei servizi di verifica tramite procedura negoziata semplificata è ammesso per importi inferiori alla soglia di 100.000 euro di cui all'art. 267 del Regolamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del Regolamento medesimo. Si rinvia alle fasce di importo di cui all'articolo 8.

2. Per l'inserimento nell'Elenco, oltre all'iscrizione nei rispettivi Ordini o Albi professionali e alle eventuali ulteriori certificazioni o accreditamenti prescritti da specifiche disposizioni di legge, è richiesta, anche per la selezione nella prima fascia di importo, una esperienza pregressa consistente nello svolgimento di servizi di verifica o altri servizi analoghi per categorie di cui al DM 143 del 2013, per le quali si chiede l'iscrizione, secondo le specifiche del presente articolo.

3. Per l'affidamento dei servizi di verifica di **Prima Fascia**, ai sensi degli articoli 50, 51 e 267 del Regolamento, è richiesto l'avvenuto svolgimento di **almeno un** servizio di verifica - prestato negli ultimi cinque, anni decorrenti dalla data di invio della lettera di invito – di progetti relativi a lavori di importo almeno pari al **trenta per cento** dell'importo dei lavori cui si riferisce il servizio di verifica da affidare e di natura analoga allo stesso, tenuto conto delle categorie di cui al DM 143 del 2013.

4. Per l'affidamento dei servizi di verifica di **Seconda Fascia**, ai sensi degli articoli 50, 51 e 267 del Regolamento, è richiesto l'avvenuto svolgimento di **almeno due** servizi di verifica - prestati negli ultimi cinque, anni decorrenti dalla data di invio della lettera di invito – di progetti relativi a lavori di importo almeno pari al **quaranta per cento** dell'importo dei lavori cui si riferisce il servizio di verifica da affidare e di natura analoga allo stesso, tenuto conto delle categorie di cui al DM 143 del 2013.

5. Per l'affidamento dei servizi di verifica di **Terza Fascia**, ai sensi degli articoli 50, 51 e 267 del Regolamento, è richiesto l'avvenuto svolgimento di **almeno due** servizi di verifica - prestati negli ultimi cinque anni, decorrenti dalla data di invio della lettera di invito – di progetti relativi a lavori di importo almeno pari al **cinquanta per cento** dell'importo dei lavori cui si riferisce il servizio di verifica da affidare e di natura analoga allo stesso, tenuto conto delle categorie di cui al DM 143 del 2013.

## Articolo 10 - Studi di fattibilità. Fasce di importo e requisiti speciali

1. Gli studi di fattibilità in economia sono ammessi per importi inferiori alla soglia comunitaria di cui all'articolo 28 del Codice, ai sensi dell'art. 125, comma 9 del Codice medesimo.

2. In applicazione dei principi di cui all'articolo 2, costituisce condizione essenziale per l'affidamento del servizio, il possesso di esperienza pregressa proporzionale e adeguata all'entità ed alla complessità del medesimo.

3. In applicazione degli stessi principi, sono individuate le tre seguenti fasce di importo:

<b>Prima Fascia</b>	Studi di fattibilità di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 125, comma 11, 2° periodo del Codice.
<b>Seconda Fascia</b>	Studi di fattibilità di importo pari o superiore alla soglia di cui all'art. 125, comma 11, 2° periodo del Codice e fino alla soglia di 100.000,00 euro.
<b>Terza Fascia</b>	Studi di fattibilità di importo superiore alla soglia di 100.000,00 euro e inferiore alla soglia di cui all'art. 125, comma 9 del Codice.

4. Per l'inserimento nell'Elenco, oltre all'iscrizione ai rispettivi Ordini o Albi o Collegi professionali e alle eventuali ulteriori abilitazioni prescritte da specifiche disposizioni di legge, è richiesta una esperienza pregressa consistente nell'aver svolto almeno uno Studio di Fattibilità o altro servizio analogo per categorie di opere di cui al DM 143 del 2013, per le quali si chiede l'iscrizione, secondo le modalità di cui ai commi che seguono. Per "servizio analogo" si intende l'aver svolto almeno un servizio di progettazione di livello preliminare.

5. Per l'affidamento degli Studi di Fattibilità di Prima Fascia è richiesto il requisito minimo dell'avvenuto svolgimento di studi di fattibilità - prestati negli ultimi tre anni, decorrenti dalla data di invio della lettera di invito – relativi a lavori di importo complessivo almeno pari al **trenta per cento** dell'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione da affidare e di natura analoga allo stesso, tenuto conto delle categorie di opere di cui al DM 143 del 2013.

6. Per l'affidamento degli studi di fattibilità di Seconda Fascia, è richiesto il requisito dell'avvenuto svolgimento di studi di fattibilità - prestati negli ultimi tre anni – relativi a lavori di importo complessivo almeno pari al **cinquanta per cento** dell'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione da affidare e di natura analoga allo stesso, tenuto conto delle categorie di opere di cui al DM 143 del 2013.

7. Per l'affidamento degli studi di fattibilità di Terza Fascia, è richiesto il requisito dell'avvenuto svolgimento di studi di fattibilità - prestati negli ultimi tre anni – relativi a lavori di importo complessivo almeno pari a **una volta** l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione da affidare e di natura analoga allo stesso, tenuto conto delle categorie di opere di cui al DM 143 del 2013.

## PARTE TERZA - FUNZIONAMENTO DELL'ELENCO

### Articolo 11 - Istanza di iscrizione. Modalità di compilazione

1. Gli operatori economici di cui all'articolo 5, presentano l'istanza di iscrizione nell'Elenco, completa di tutte le informazioni richieste nel presente bando, **a partire dal 01/01/2016**, tramite l'invio via PEC, attraverso i passi di seguito indicati.

2. Passo 1: Scaricare i files in formato editabile direttamente dal sito [www.comune.montresta.or.it](http://www.comune.montresta.or.it), alla

sezione albo pretorio online

3. Passo 2: Compilazione - *La compilazione deve avvenire sui files editabili, trasformati successivamente in pdf e firmati digitalmente. In particolare il file in formato xls dovrà rimanere in tale formato per permettere l'agevole prelievo dei dati da inserire nelle schede riassuntive dell'ufficio.*

4. Passo 3: Invio dell'istanza telematica – l'invio dovrà avvenire via PEC con oggetto del messaggio "**Bando per la formazione di un Elenco aperto di operatori economici qualificati per l'affidamento di Servizi di ingegneria e architettura e integrativi specialistici**" –

5. Ai sensi del D.L. n. 82 del 7 marzo 2005 e ss.mm.ii., recante "Codice dell'amministrazione digitale", i documenti prodotti devono essere trasmessi da una casella di posta elettronica certificata (mittente) alla casella di posta elettronica certificata tecnico.montresta@pec.it (destinatario).

## **Articolo 12 - Controllo e validazione delle istanze. Abilitazione**

1. Le istanze verranno protocollate in ordine di arrivo. Il sistema non rilascia automaticamente il numero di protocollo.

2. La procedura si conclude entro il termine di **30 giorni** decorrenti dalla ricezione della istanza telematica di iscrizione. Esclusivamente nella fase di primo avvio dell'Elenco, tale termine massimo è di **60 giorni**.

3. La falsa dichiarazione costituisce preclusione all'iscrizione nell'Elenco e comporta sanzioni penali (art. 76 del D.P.R. n. 445/2000).

4. **Non sono ammesse** le istanze costituite da documenti differenti da quelli richiesti, o prive di una parte dei documenti richiesti, o con notizie carenti rispetto a quanto richiesto, o non sottoscritte digitalmente, o effettuate da soggetti per i quali è riconosciuta una causa di esclusione dalla partecipazione alle gare per l'affidamento di contratti pubblici, come prevista dall'ordinamento giuridico vigente, accertata in qualsiasi momento e con ogni mezzo.

5. L'Elenco formato è un elenco aperto. L'iscrizione nell'Elenco non è soggetta, pertanto, a termine di scadenza, fatti salvi gli obblighi di aggiornamento di cui all'articolo 14. I soggetti interessati all'iscrizione e non ancora iscritti potranno presentare in qualsiasi momento la domanda di iscrizione.

6. L'istanza di iscrizione attiva la richiesta di abilitazione. Ogni domanda di iscrizione presentata in altro modo sarà rigettata senza darne comunicazione al mittente. L'Ente non assume alcuna responsabilità per il mancato invio o erronea documentazione o dovuti a disguidi di altra natura, o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. La documentazione è inviata a rischio del mittente e il Servizio Tecnico non potrà accogliere eccezioni qualora la stessa non pervenga nella disponibilità dell'amministrazione.

7. All'istanza di iscrizione deve essere allegata solo ed esclusivamente la fotocopia del/dei documento/i di identità del/dei soggetto/i dichiarante/i, il curriculum professionale del personale tecnico in organico, nonché l'atto costitutivo (nel caso di associazione temporanea costituita, ai sensi dell'art. 5, comma 13) e l'autorizzazione del Tribunale (ai sensi dell'art. 6, comma 6, lett. a).

8. E' compito dell'operatore economico leggere con attenzione e seguire le indicazioni del bando durante la compilazione. E' comunque possibile richiedere telematicamente informazioni al RUP.

## **Articolo 13 - Verifica del possesso dei requisiti**

1. Il Servizio Tecnico procede periodicamente alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rese dagli operatori economici al momento dell'iscrizione o in sede di aggiornamento, su un campione significativo degli iscritti.

2. L'Amministrazione verifica la veridicità delle dichiarazioni rese dal singolo operatore economico in occasione di ogni procedura, ai sensi dell'articolo 48, comma 2 del codice, fatto salvo il caso in cui l'operatore economico sia stato oggetto di una precedente verifica, ai sensi del comma 1, nei centoventi giorni antecedenti all'aggiudicazione o all'affidamento.

## **Articolo 14 - Aggiornamento**

1. L'Elenco ha validità con effetto a decorrere dalla data di prima pubblicazione sul sito istituzionale [www.comune.montresta.or.it](http://www.comune.montresta.or.it)

2. Ciascun operatore economico iscritto nell'Elenco deve:

a) aggiornare, secondo le modalità e i tempi di cui al presente articolo, i dati inseriti in fase di iscrizione a fronte di variazioni intervenute in ordine ai requisiti generali e speciali previsti dal Codice e dal presente Bando ed ogni altro elemento rilevante ai fini dell'iscrizione nell'Elenco;

b) aggiornare tempestivamente la propria posizione a fronte di variazioni intervenute in ordine ad elementi informativi o ai requisiti, che non siano rilevanti ai fini del mantenimento dell'iscrizione nell'Elenco.

3. L'aggiornamento dell'iscrizione è effettuato inviando il modulo di iscrizione del presente avviso via PEC correttamente compilato, evidenziando la parte modificata, indicando nell'oggetto "aggiornamento iscrizione albo professionisti".

4. Non è previsto l'invio automatico di comunicazioni in merito alla scadenza dell'iscrizione.

5. Gli operatori economici che non provvedono all'aggiornamento nei termini su indicati sono sospesi dall'elenco. Il Servizio Tecnico provvede a dare formale notizia all'operatore economico del provvedimento di sospensione al momento dell'accertamento.

6. Ciascun operatore economico è, comunque, tenuto ad aggiornare tempestivamente la propria iscrizione a fronte di variazioni intervenute sia in riferimento alle categorie d'opera e alle tipologie di servizi per i quali è già iscritto nell'elenco, sia a quelli di nuova acquisizione, sia in riferimento a ogni altra informazione utile in merito alla qualificazione professionale o, più semplicemente, all'anagrafica dell'operatore (per es., nuove abilitazioni, certificazione di qualità, variazione sede legale o domicilio elettivo)

7. Il Servizio Tecnico si riserva, altresì, di richiedere un aggiornamento dei dati forniti in fase di iscrizione e di avviare un aggiornamento del processo di valutazione in qualsiasi momento.

### **Articolo 15 - Cause di sospensione**

1. Il Servizio Tecnico dispone la sospensione di un operatore economico dall'Elenco:

- a) in caso di mancato aggiornamento emerso in fase di procedura selettiva o in sede di verifica, per un periodo pari a **sei mesi dall'accertamento**, e comunque fino all'avvenuta regolarizzazione;
- b) in caso di carenza temporanea dei requisiti previsti nell'articolo 38 del Codice, fino al momento della regolarizzazione dei requisiti mancanti.

2. Il responsabile del procedimento verifica le cause di sospensione di cui al comma precedente.

3. Il provvedimento di sospensione è comunicato per iscritto all'operatore economico interessato.

### **Articolo 16 - Cause di cancellazione**

1. Costituisce causa di cancellazione d'ufficio dall'Elenco il verificarsi di una o più delle seguenti situazioni:

- a) falsa dichiarazione in merito ad uno o più requisiti generali o speciali di capacità, resa ai fini dell'iscrizione nell'Elenco nonché nell'ambito delle procedure di affidamento o aggiudicazione dei servizi;
- b) mancato rispetto degli obblighi contrattuali che abbia determinato per almeno tre volte l'applicazione di penali;
- c) perdita definitivamente accertata dei requisiti richiesti ai fini dell'iscrizione nell'Elenco;
- d) risoluzione del contratto per inadempimento;
- e) grave negligenza o malafede nello svolgimento del servizio accertata e notificata dall'Amministrazione;
- f) mancata risposta all'invito di partecipazione a tre procedure;
- g) mancata accettazione di un affidamento diretto per due volte consecutive.

2. Il responsabile del procedimento annota il verificarsi delle cause di cancellazione di cui al comma precedente.

3. Il Servizio Tecnico informa l'operatore economico dell'avvio della procedura di cancellazione, comunicando i fatti addebitati e assegnando un termine di quindici giorni per eventuali controdeduzioni. Decorso tale termine e fatta salva la facoltà di richiedere ulteriori chiarimenti all'operatore economico, il Servizio Tecnico si pronuncia definitivamente mediante formale comunicazione motivata.

4. Il provvedimento di cancellazione d'ufficio è assunto dal Servizio Tecnico e comunicato per iscritto all'operatore economico interessato.

5. La cancellazione d'ufficio comporta l'impossibilità per l'operatore economico di riproporre domanda di iscrizione nei dodici mesi successivi alla notifica del provvedimento di cancellazione.

6. La cancellazione dall'Elenco è, altresì, disposta su esplicita richiesta dell'operatore economico, tramite apposita istanza.

## PARTE QUARTA – MODALITA' DI SELEZIONE E AFFIDAMENTO

### Articolo 17 - Determinazione dei corrispettivi a base d'asta

1. L'importo presunto delle prestazioni per i servizi di ingegneria e architettura è determinato ai sensi dei parametri di cui al DM 143 del 2013. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 9, ultimo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il corrispettivo non deve determinare un importo a base di gara superiore a quello derivante dall'applicazione delle tariffe professionali vigenti prima dell'entrata in vigore del medesimo decreto-legge. La classificazione delle prestazioni professionali relative ai servizi di cui al presente bando è stabilita nella tavola Z-1 allegata al DM 143 del 2013, tenendo conto della categoria d'opera e del grado di complessità, fermo restando che gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera per le sole categorie "Edilizia", "strutture", "Infrastrutture per la mobilità", come da Determina ANAC n. 4 del 25.02.2015 (G.U. n. 61 del 14.02.2015 punto 4 "Classi, Categorie e tariffe professionali", 2° capoverso) Per la classificazione delle prestazioni rese prima dell'entrata in vigore del presente decreto, si fa riferimento alle corrispondenze indicate nella citata tavola Z-1.
2. Sul corrispettivo determinato ai sensi del comma 1, gli Operatori economici sono invitati a presentare la propria offerta.
3. La procedura di calcolo per la determinazione del valore del servizio deve essere allegata alla Lettera d'invito.
4. La corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento dei servizi di ingegneria e architettura non può essere subordinato all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata.
5. È vietato l'artificioso frazionamento dei servizi allo scopo di farli rientrare nei limiti di importo che consentono l'applicazione della presente procedura.

### Articolo 18 - Criteri di aggiudicazione

1. I servizi sono affidati in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o al criterio del prezzo più basso, ai sensi degli articoli 83 del Codice e 266 del Regolamento.

### Articolo 19 - Modalità di selezione

1. L'Amministrazione seleziona preliminarmente, sulla base dell'importo dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, della/e categoria/e di opere di cui al D.M. 143/2013 nonché della tipologia del servizio, secondo i principi richiamati all'articolo 2, tutti gli operatori economici **idonei** iscritti nell'Elenco, in possesso dei requisiti necessari allo specifico affidamento.
2. La selezione degli operatori economici da invitare a presentare offerta, avviene tramite **sorteggio** tra i soggetti idonei iscritti nell'Elenco, preliminarmente individuati ai sensi del comma 1, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione.
3. Le modalità di gestione del sorteggio tengono conto dell'esperienza pregressa in termini di adeguatezza e proporzionalità. A tal fine è garantita la necessaria coerenza della capacità tecnico – organizzativa e, se del caso, economico-finanziaria con l'importo del servizio da affidare.
4. Ciascuna stazione appaltante, nelle procedure di affidamento tramite l'Elenco, deve osservare il principio di rotazione, anche nella scelta/estrazione dei nominativi ai quali rivolgere la richiesta di offerta (Vedasi Determina ANAC n. 4/2015, punto2, 4° capoverso, 2° esempio).
5. Per i servizi di ingegneria e architettura di seconda e terza fascia, l'Amministrazione seleziona, con le modalità sopra delineate, tra i soggetti idonei iscritti nell'elenco, **almeno cinque** operatori qualificati - ove sussistano in tale numero aspiranti idonei - che sono invitati a presentare la propria offerta tecnica ed economica, ovvero esclusivamente economica, unitamente alla dichiarazione comprovante la permanenza dei requisiti di ordine generale. Qualora la stazione appaltante intenda utilizzare l'esclusione automatica, deve invitare **almeno dieci** operatori qualificati (AVCP, Determinazione n. 5 del 27 Luglio 2010, recante "Linee guida per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria").
6. Qualora il servizio da affidare riguardi prestazioni inerenti a diverse categorie di opere di cui al D.M. 143/2013, possono essere selezionati gli operatori iscritti in elenco che risultino in possesso di requisiti di qualificazione e professionalità adeguati per ciascuna categoria di opera di cui al D.M. 143/2013.
7. L'amministrazione può, inoltre, selezionare gli operatori iscritti in elenco per la categoria d'opera prevalente dello specifico intervento da progettare, ponendo l'obbligo, in capo agli stessi, di associarsi con altri operatori, anche non presenti in Elenco, in possesso dei requisiti speciali richiesti per lo svolgimento dei servizi, nel rispetto delle regole sulla qualificazione nei servizi di ingegneria e architettura. In tale caso, in sede di presentazione dell'offerta, l'operatore interpellato deve allegare i curricula dei professionisti associandi, sottoscritti dai medesimi, da cui risultino soddisfatti tutti i requisiti di esperienza e professionalità carenti in capo all'operatore selezionato ma richiesti nel caso di specie.

8. Ai sensi dell'articolo 43, comma 5 della Direttiva generale, in caso di **affidamento diretto** dei servizi di ingegneria e architettura di Prima fascia, il responsabile del procedimento seleziona direttamente l'operatore economico tra quelli idonei iscritti nell'Elenco, in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti, attraverso una scelta discrezionale adeguatamente motivata ovvero mediante il sistema del sorteggio pubblico, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione.

9. Il responsabile del procedimento, in alternativa all'affidamento diretto, può invitare a presentare offerta, per i servizi di ingegneria e architettura di prima fascia, nel rispetto dei principi di proporzionalità, trasparenza e rotazione, un numero di operatori inferiore a cinque.

10. Per l'affidamento diretto degli studi di fattibilità e dei servizi di verifica è richiesta una esperienza pregressa, secondo quanto stabilito, rispettivamente, dagli articoli 9 e 10.

11. Nel caso di affidamento diretto, il ribasso sull'importo delle prestazioni, stimato ai sensi del DM 143 del 2013, è negoziato tra il Responsabile del Procedimento e l'operatore individuato per l'espletamento del servizio (determinazione AVCP n. 4/2007).

12. Nel caso in cui il soggetto partecipante sia un raggruppamento, l'Amministrazione richiede all'operatore di indicare un giovane professionista, in possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 6, iscritto all'Ordine o Albo o Collegio professionale e abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione.

13. I servizi di cui all'articolo 252 del Regolamento valutabili nella fase di selezione, sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel decennio antecedente alla data di invio della lettera di invito, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente.

14. Ai fini della valutazione dei servizi svolti, non è rilevante la mancata realizzazione dei lavori ad essi relativi.

15. L'approvazione dei servizi di direzione lavori e di collaudo si intende riferita alla data della deliberazione di cui all'articolo 234, comma 2 del Regolamento.

16. Gli studi di fattibilità valutabili nella fase di selezione, sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel triennio antecedente alla data di invio della lettera di invito, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente.

17. Sono valutabili altresì i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione, rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall'operatore economico che, su richiesta della stazione appaltante, fornisce prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori ovvero il certificato di collaudo, inerenti al lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima.

18. Nel caso in cui il servizio per lavori analoghi sia stato svolto dall'operatore in raggruppamento con altri operatori, la quota parte di servizio attribuita allo stesso, sarà quantificata sulla base della relativa partecipazione nell'esecuzione del servizio medesimo.

19. Gli operatori economici selezionati sono invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione mediante lettera di invito contenente gli elementi essenziali della prestazione, il relativo importo presunto, il termine per la ricezione delle offerte, il tempo massimo per l'espletamento del servizio e ogni altro ulteriore elemento ritenuto utile nonché i criteri di valutazione delle offerte. Alla lettera d'invito deve essere allegata la stima degli onorari e una nota illustrativa delle prestazioni.

#### **Articolo 20 - Pubblicità preventiva e successiva**

Ai sensi dell'articolo 122, comma 5, del Codice, il presente bando e gli affidamenti successivi che ne derivano, relativi a contratti di importo inferiore a cinquecentomila euro, sono pubblicati nell'albo pretorio on line del Comune ove si eseguono i lavori e nel profilo di committente della stazione appaltante/centrale unica di committenza; gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione decorrono dalla pubblicazione nell'albo pretorio del Comune. Per una più ampia diffusione il presente bando sarà pubblicato inoltre sul sito della Regione Autonoma della Sardegna alla sezione Comunas

### **PARTE QUINTA - DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Articolo 21 - Disposizioni finali**

1. Gli Operatori che abbiano presentato istanza libera di iscrizione all'albo professionisti, dovranno procedere con la nuova iscrizione secondo i modelli allegati..

2. L'avvenuta costituzione dell'elenco non preclude, seppure in via di eccezione, che si proceda ad apposita selezione aperta anche a soggetti non iscritti nell'Elenco qualora, per impreviste e speciali esigenze, da motivare adeguatamente, si renda opportuno considerare l'intero mercato delle professionalità.

3. L'avvenuta costituzione dell'elenco non preclude, ugualmente in via di eccezione, l'affidamento di un

determinato servizio a un dato operatore per il caso in cui particolari ragioni (quali ad esempio la complementarità con altro servizio, in corso di esecuzione, ai sensi della normativa vigente), la cui sussistenza sia oggettivamente riscontrabile, ai sensi dell'articolo 57, comma 5, lettera a) del Codice, consentano di sostenere che costui versi in una condizione differenziata rispetto alla generalità degli Operatori potenzialmente interessati all'affidamento del servizio.

4. In ogni caso, l'Amministrazione ha facoltà, in via eccezionale, di rivolgersi anche ad operatori economici non iscritti nell'Elenco, nei seguenti casi:

- a) quando, per la categoria di opere cui si riferiscono i servizi da affidare, non risulta iscritto alcun operatore economico;
- b) quando nella categoria di opere oggetto cui si riferiscono i servizi da affidare, risulta iscritto un unico operatore economico e si ritiene necessario garantire una maggiore partecipazione alla singola procedura;
- c) quando per la categoria di opere cui si riferiscono i servizi da affidare, nessuno degli operatori economici iscritti nell'Elenco, risulta disponibile allo svolgimento del servizio nel termine e secondo le modalità richieste. Tale indisponibilità è attestata in apposita relazione resa dal responsabile del procedimento;
- d) quando occorre procedere ad affidamenti diretti in favore di operatori non iscritti nell'Elenco, in ragione della particolare natura del servizio ovvero del particolare livello di specializzazione richiesto, previa adeguata motivazione.

#### **Articolo 22 - Trattamento dei dati personali**

1. Ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e s.m.i., il trattamento dei dati personali dei candidati è finalizzato unicamente alla formazione di un elenco per l'eventuale successivo affidamento di servizi e sarà consentito nei limiti necessari a perseguire tale finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei candidati.

2. I dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili o incaricati o di dipendenti coinvolti a vario titolo con il servizio da affidare o affidato.

3. Poiché i dati richiesti sono funzionali all'iscrizione del candidato nell'elenco ed all'affidamento del servizio, il rifiuto di rispondere comporta la mancata iscrizione nell'elenco.

#### **Articolo 23 – Responsabile del procedimento**

Il responsabile del procedimento è l'Arch. Paola Mura in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico, tel. 0785.30003 interno 4; [tecnico.montresta@pec.it](mailto:tecnico.montresta@pec.it); [tecnico@comune.montresta.or.it](mailto:tecnico@comune.montresta.or.it) per:

1. gestione dell'Elenco servizi tecnici,
2. abilitazione delle domande di iscrizione
3. informazioni di carattere amministrativo
4. informazioni di carattere tecnico

Montresta, 30.12.2015

**Il Responsabile del Servizio Tecnico**

**Arch. Paola MURA**

## **Indice**

<b>PARTE PRIMA - DISPOSIZIONI GENERALI .....</b>	<b>1</b>
Articolo 1 - Finalità e ambito oggettivo .....	1
Articolo 2 - Principi .....	2
Articolo 3 - Organizzazione dell'elenco .....	3
Articolo 4 - Ambito soggettivo di operatività dell'Elenco .....	4
Articolo 5 - Soggetti ammessi. Divieti .....	4
Articolo 6 – Istanza telematica di iscrizione: dichiarazioni .....	5
<b>PARTE SECONDA – FASCE DI IMPORTO E REQUISITI SPECIALI .....</b>	<b>9</b>
Articolo 7 – Requisiti speciali .....	9
Articolo 8 - Fasce di importo. Servizi di cui agli artt. 91, Codice e 252, Regolamento. Requisiti speciali .....	10
Articolo 9 - Servizi di verifica. Requisiti speciali .....	10
Articolo 10 - Studi di fattibilità. Fasce di importo e requisiti speciali .....	11
<b>PARTE TERZA - FUNZIONAMENTO DELL'ELENCO .....</b>	<b>11</b>
Articolo 11 - Istanza di iscrizione. Modalità di compilazione .....	11
Articolo 12 - Controllo e validazione delle istanze. Abilitazione .....	12
Articolo 13 - Verifica del possesso dei requisiti .....	12
Articolo 14 - Aggiornamento .....	12
Articolo 15 - Cause di sospensione .....	13
Articolo 16 - Cause di cancellazione .....	13
<b>PARTE QUARTA – MODALITA' DI SELEZIONE E AFFIDAMENTO .....</b>	<b>14</b>
Articolo 17 - Determinazione del base d'asta .....	14
Articolo 18 - Criteri di aggiudicazione .....	14
Articolo 19 - Modalità di selezione .....	14
Articolo 20 - Pubblicità preventiva e successiva .....	15
<b>PARTE QUINTA - DISPOSIZIONI FINALI .....</b>	<b>15</b>
Articolo 21 - Disposizioni finali .....	15
Articolo 22 - Trattamento dei dati personali .....	16
Articolo 23 – Responsabile del Procedimento .....	16